

ALLEGATO N. 2

AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO

STATUTO

adottato con deliberazione del
Consiglio comunale di Trento 18.11.1997, n. 155
Testo coordinato con le successive modifiche e integrazioni
approvate dal Consiglio comunale

TITOLO I **COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA**

ART. 1¹ **Costituzione**

1. E' costituita, ai sensi dell'art. 22 comma 3° lettera c) e dell'art. 23 L. 8 giugno 1990 n. 142, così come recepiti dagli artt. 44 e 45 L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 modificati dall'art. 10 della L.R. 23.10.1998 n. 10, un'Azienda speciale dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale per la gestione e lo sviluppo dell'impiantistica e delle attività sportive in Trento.
2. L'organizzazione e l'attività dell'Azienda sono disciplinate dal presente Statuto, dalla normativa vigente e dal Codice Civile.

ART. 2 **Denominazione**

1. L'Azienda speciale ha la seguente denominazione: "AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI TRENTO", in sigla "A.S.I.S."

ART. 3 **Scopo**

1. L'Azienda speciale ha per scopo:
 - a) la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria, diretta o indiretta, degli impianti e delle strutture sportive, di proprietà o di terzi, nonché tutti i connessi servizi strumentali;
 - b) l'acquisizione, la costruzione e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi e di strutture idonee allo svolgimento di manifestazioni sportive;
 - c) l'ottimizzazione degli utilizzi degli impianti sportivi, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.
2. L'Azienda Speciale potrà inoltre:
 - a) organizzare, promuovere e gestire seminari, convegni, congressi, manifestazioni, iniziative sociali, ricreative e simili in accordo con il Comune di Trento o per conto di terzi nell'ambito dello sport;
 - b) promuovere l'attività sportiva mediante la ricerca scientifica e sociale e l'insegnamento delle discipline sportive in collaborazione con i soggetti già operanti sul territorio, in particolare istituzioni scolastiche, università, federazioni sportive, associazioni e società sportive e ricreative, enti di promozione;
 - c) realizzare e gestire campagne e interventi di pubblicità, promozione e comunicazione nell'ambito dello sport, per conto di enti pubblici e privati, imprese ed associazioni;
 - d) effettuare ricerche di mercato, nonché fornire e distribuire servizi e beni alle imprese o enti pubblici e privati in materia di gestione e di sviluppo delle attività e delle strutture sportive.

¹ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60.

- 2 bis. L'Azienda speciale opera, di regola, nel territorio del Comune di Trento, ma può, previa intesa tra enti locali e previa specifica deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Trento, estendere l'attività di servizio al territorio di altri enti locali della provincia di Trento nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4²

Sede

1. L'Azienda speciale ha sede legale in Gardolo, in Via IV Novembre n. 23/4.

ART. 5³

Durata

1. La durata dell'Azienda speciale è stabilita fino al 31 dicembre 2050 ed è prorogabile.

TITOLO II

ORGANI - COMPOSIZIONE - COMPETENZE

CAPO I

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE

ART. 6⁴

Organi

1. Sono organi dell'Azienda speciale:
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;
 - il Presidente;
 - il Direttore;
 - l'Organo di revisione legale dei conti.
2. Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico spetta l'attività di indirizzo, programmazione e controllo gestionale.
3. Al Presidente o all'Amministratore unico spettano la rappresentanza istituzionale e legale dell'Azienda speciale e la vigilanza generale sulla gestione. Al Presidente spetta il raccordo tra il Consiglio comunale e il Consiglio di Amministrazione, che egli presiede.
4. Il Direttore dirige l'attività amministrativa, economica e tecnica aziendale nonché il personale. Assume i ruoli di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e di responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa sugli appalti, salvo espresse deleghe rilasciate a dipendenti aziendali nel rispetto della normativa vigente.
- 4 bis. Le disposizioni del presente Statuto relative al Consiglio di Amministrazione e al Presidente si applicano, per quanto compatibili, anche all'Amministratore unico.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 7

Consiglio di amministrazione dell'A.S.I.S.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, incluso il Presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono nominati dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti richiesti dall'atto di indirizzo del Consiglio comunale per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ed una specifica qualificata competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private o enti pubblici.
2. La nomina deve avvenire secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di tutti i requisiti richiesti all'atto della nomina previsti dalla legge che ne disciplina altresì i casi di decadenza.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono nominati per un periodo di cinque anni e possono essere rinominati per non più di una volta.
5. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico dura in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale ed esercita le proprie funzioni fino alla nomina del successivo Consiglio di Amministrazione o Amministratore unico.

² Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 10.3.2005, n. 35.

³ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60.

⁴ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60.

6. Le dimissioni del Presidente o di oltre metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza di tutto il Consiglio.
7. La decadenza di cui al comma precedente è efficace con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

Incompatibilità alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore unico coloro che sono in lite con l'Azienda speciale, nonché titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda speciale ed imprese appaltatrici di beni e di servizi, consiglieri e assessori comunali, dirigenti di federazioni, enti, società, associazioni beneficiarie dei servizi erogati dall'Azienda Speciale nonché coloro che si trovino in una delle cause di incompatibilità comunque previste dall'atto di indirizzo del Consiglio comunale per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni o dalle altre disposizioni di legge applicabili e dalla normativa vigente.
2. *(Abrogato)*

ART. 9

Decadenza da componente del Consiglio di Amministrazione

1. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione o di Amministratore unico si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale o le incompatibilità previste dal precedente art. 8.
2. La decadenza è dichiarata dal Sindaco d'ufficio.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva al verificarsi della condizione e comunque entro i successivi trenta giorni.

ART. 10

Vacanze e surroga

1. Nel caso in cui per morte, decadenza o dimissioni, qualche amministratore cessi dall'incarico prima della normale scadenza, si deve procedere alla sua surrogazione.
2. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al Sindaco la vacanza entro dieci giorni da quello in cui si è verificata o ne è venuta a conoscenza. Il Sindaco deve provvedere alla nomina secondo le modalità previste per quella dell'intero Consiglio di Amministrazione.

ART. 11

Divieto di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano un interesse personale o siano interessati i loro parenti od affini entro il quarto grado.

ART. 12

Revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

1. L'inosservanza dei doveri di cui all'art. 46 è causa di revoca dell'amministratore responsabile. La revoca viene disposta dal Sindaco, di sua iniziativa o anche su proposta della Giunta, dopo avere assunte, in un termine congruo non inferiore a 15 giorni dalla formale contestazione degli addebiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione interessati o all'Amministratore unico, le loro eventuali controdeduzioni.
2. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto dal Sindaco quando:
 - a) richiamato all'osservanza di obblighi impostigli dall'ordinamento, dal presente Statuto o dalle direttive comunali, persista nel violarli;
 - b) risultino accertate gravi disfunzioni nella conduzione dell'Azienda o sussista impossibilità di funzionamento della stessa;
 - c) non sia stato in grado di raggiungere per un congruo periodo di tempo gli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia della gestione del servizio, salvo che ciò sia dipeso da

causa imputabile a fatti o a persone individuati e rispetto ai quali il Consiglio di Amministrazione non avrebbe comunque potuto influire usando la diligenza del mandatario.

3. La proposta o l'iniziativa d'ufficio del Sindaco dirette allo scioglimento devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione, il quale può presentare controdeduzioni nei 30 giorni successivi al ricevimento.
4. Le cause di scioglimento di cui al comma 2. sopra indicato, che risultano riferibili ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico, si trasformano in cause di revoca degli stessi, ai sensi del comma 1. del presente articolo.

ART. 13

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e indennità di carica

1. Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico compete l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore ed in attuazione degli obiettivi generali formulati dal Consiglio comunale. Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico spetta il controllo sull'attività gestionale di competenza del Direttore.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico:
 - a) delibera i regolamenti aziendali previsti dal presente Statuto, il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi della normativa vigente, e ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'A.S.I.S. o richiesto dalla normativa;
 - b) delibera, all'inizio del mandato consiliare, il piano programma e annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero opportuni;
 - c) delibera, entro le scadenze stabilite nel presente Statuto, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio pluriennale, nonché le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno;
 - d) delibera il bilancio d'esercizio reso dal Direttore;
 - e) delibera l'assunzione di mutui e le operazioni a medio e lungo termine, previa autorizzazione del Comune;
 - f) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore e in ordine alla nomina temporanea del suo sostituto;
 - g) entro il mese di agosto di ogni anno, propone al Comune di Trento, sulla base delle indicazioni da questo ricevute, le tariffe del servizio pubblico affidato per la determinazione ed approvazione delle stesse da parte dell'organo competente;
 - h) approva l'indizione delle gare, i capitolati e le modalità di aggiudicazione degli appalti in conformità alle norme vigenti in materia di appalti pubblici ed alle disposizioni di cui al regolamento aziendale;
 - i) delibera i provvedimenti a contrarre delle procedure aperte, ristrette e negoziate per gli appalti di lavori, servizi e forniture e per le concessioni, ad esclusione di quelli attribuiti dai regolamenti aziendali alla competenza del Direttore;
 - j) prende visione e verifica la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore relativo ai lavori, servizi e forniture da lui disposti nell'ambito delle sue competenze, nonché delle spese in economia dallo stesso disposte ai sensi dell'apposito regolamento aziendale;
 - k) delibera i prezzi dei servizi, dei noleggi, degli spazi pubblicitari e delle altre prestazioni rese dall'Azienda e non soggette a tariffa di servizio pubblico;
 - l) determina le modalità di copertura dei posti vacanti e prende atto dell'avvio delle procedure relative alle assunzioni, in conformità all'apposito regolamento aziendale;
 - m) ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche; dispone sulle proposte di promozioni e sui passaggi di categoria proposti dal Direttore ed autorizza l'assunzione per chiamata nei casi ammessi dai contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento aziendale;
 - n) determina le modalità di assunzione dei dirigenti e provvede alla loro nomina dall'esterno ed alla promozione all'interno dell'A.S.I.S. secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento aziendale;
 - o) approva, su proposta del Direttore, la struttura organizzativa e la tabella numerica del personale;
 - p) delibera l'adozione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed approva la spesa relativa;
 - q) delibera, su proposta del Direttore, il licenziamento per motivi disciplinari del personale secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti nazionali del lavoro;
 - r) propone al Consiglio comunale le modifiche del presente Statuto;
 - s) delibera il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i relativi aggiornamenti;

- t) delibera l'individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza;
 - u) affida al Presidente mandato di attivarsi, o se Amministratore unico si attiva, per lo sviluppo di attività di collaborazione e rete con il Comune di Trento, la Provincia autonoma di Trento e il Consorzio dei Comuni Trentini al fine di gestire attività aziendali in sinergia con altre amministrazioni pubbliche in tema di formazione del personale, appalti, contratti, gestione documentale e conservazione sostitutiva, finanziamento di attività e progetti aziendali, eventualmente indirizzando in merito l'attività del Direttore;
 - v) approva il contratto per l'uso dei locali degli impianti sportivi non destinati allo svolgimento dell'attività sportiva definendo le condizioni di fruizione ed economiche per l'utilizzo;
 - w) può affidare incarichi speciali al Direttore.
3. Il Consiglio di Amministrazione inoltre:
- a) delibera la ratifica dei provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente in caso di necessità e d'urgenza;
 - b) autorizza il legale rappresentante a stare in giudizio in nome e per conto dell'Azienda;
 - c) delibera l'indennità di carica del Presidente e l'ammontare dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione entro i limiti massimi stabiliti dalla legge tenuto conto della qualità e quantità dell'impegno richiesto per l'esercizio professionale dei compiti;
 - d) può affidare incarichi speciali al Presidente e ai suoi componenti.
4. *(abrogato)*
5. *(abrogato)*

ART. 14

Convocazione, validità e svolgimento della seduta, responsabilità dei componenti, verbalizzazione delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne presenta la necessità su iniziativa di ciascuno dei suoi componenti. Il Presidente, o chi ne fa le veci, presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige e coordina l'attività.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con l'intervento di almeno due dei suoi membri.
Alle sedute del Consiglio ha diritto di partecipare un rappresentante comunale (Sindaco, assessore delegato o suo delegato) senza diritto di voto e di parola. Il Consiglio di amministrazione può invitare inoltre a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno per fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli oggetti contenuti nell'ordine del giorno.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio di Amministrazione, è espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica, contabile e sotto il profilo della legittimità, da parte del Direttore. Il medesimo risponde in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
5. In caso di pareri negativi, espressi ai sensi del comma 4 del presente articolo, l'adozione della deliberazione deve essere motivata con le ragioni che inducono al contrario avviso il Consiglio di Amministrazione che si assume l'intera responsabilità dell'atto.
6. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di cui al comma precedente deve darsi immediata comunicazione, a cura del Direttore, al Collegio dei revisori dei conti o al revisore unico.
7. La pubblicità e il rilascio di copie semplici e autentiche delle deliberazioni, sottoscritte dal Presidente o dall'Amministratore unico e dal Direttore, e dei verbali di adunanza sono regolate dalle leggi vigenti.

ART. 15⁵

Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, nel rispetto del presente Statuto, delle leggi vigenti, del Codice Civile ed in armonia con i principi dei regolamenti comunali per quanto compatibili, adotta regolamenti aziendali per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali.
2. In particolare sono disciplinate con regolamenti aziendali le seguenti materie:
 - a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione;
 - b) contratti e spese in economia;
 - c) patrimonio, finanza, contabilità, cassa;
 - d) modalità di assunzione e gestione del rapporto di lavoro del personale;

⁵ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60.

- e) trasparenza e accesso agli atti;
 - f) modalità di utilizzo degli impianti sportivi nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.
3. I regolamenti vengono comunicati al Comune entro 15 giorni dalla loro adozione.

CAPO III PRESIDENTE

ART. 16 Nomina del Presidente

1. Il Presidente dell'A.S.I.S. o l'Amministratore unico è nominato dal Sindaco del Comune di Trento.

ART. 17 Compiti del Presidente dell'A.S.I.S.

1. Il Presidente o l'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente o l'Amministratore unico assicura l'attuazione degli indirizzi del Consiglio comunale.
2. Il Presidente in particolare:
- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) determina gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;
 - c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - d) firma la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione;
 - e) *(abrogata)*
 - f) *(abrogata)*
 - g) *(abrogata)*
 - h) *(abrogata)*
- Il Presidente o l'Amministratore unico inoltre:
- a) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'operato del Direttore;
 - b) riferisce, direttamente o per iscritto, al Consiglio comunale sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale stesso e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
 - c) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
 - d) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente Statuto, da quelli comunali e dai relativi regolamenti;
 - e) controfirma gli ordini di pagamento;
 - f) firma la corrispondenza indirizzata alle autorità statali, regionali e locali e quella verso enti, associazioni e federazioni dell'ordinamento sportivo che non riguardi la gestione dell'Azienda;
 - g) stipula i contratti, le convenzioni e ogni altro atto contrattuale non riservato o delegato al Direttore;
 - h) stipula il contratto di lavoro a tempo determinato del Direttore all'atto della nomina e ad ogni eventuale rinnovo triennale; svolge il ruolo di datore di lavoro del Direttore e ne cura l'esecuzione del rapporto di lavoro.
3. Il Presidente adotta, sotto la propria responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla loro assunzione.
4. Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.
5. Nel caso in cui il Presidente sia assente o impedito, le sue funzioni sono svolte dal componente il Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

CAPO IV DIRETTORE

ART. 18 Nomina e revoca del Direttore

1. Il Direttore è nominato a seguito di pubblico concorso. La commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico ed è composta da

- tecnici ed esperti del settore esterni all'Azienda. Il regolamento disciplina la composizione e le modalità di nomina della commissione.
2. Il Direttore può essere anche nominato a seguito di avviso di selezione adeguatamente pubblicizzato. In tal caso deve essere garantita l'indiscutibile professionalità del candidato e il rispetto dei requisiti richiesti per la nomina del Direttore e la nomina deve avvenire nel rispetto dell'ordinamento. Della deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico di nomina del Direttore, deve essere informata la Giunta comunale.⁶
 3. L'incarico di Direttore attribuito a seguito di avviso di selezione ha durata di un triennio, rinnovabile. Tale facoltà deve essere prevista nell'avviso di selezione.⁷
 4. Per la nomina del Direttore sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) laurea legalmente riconosciuta (quadriennale vecchio ordinamento/magistrale nuovo ordinamento);
 - c) precedenti esperienze professionali con funzioni dirigenziali coerenti con le funzioni da svolgere e di durata almeno quinquennale;
 - d) assenza delle cause di incompatibilità e inconfiribilità previste dalla legge per l'incarico richiesto.
 5. Tre mesi prima della scadenza del triennio, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore. La deliberazione deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al Direttore.⁸
 6. Il licenziamento del Direttore nel corso del triennio non può avere luogo se non per giusta causa riguardante l'Azienda o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente dell'A.S.I.S. o dell'Amministratore unico, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese. I motivi del licenziamento debbono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico.⁹
 7. La nomina alla direzione può essere revocata in qualsiasi momento per inattività od incapacità, o qualora il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato rispetto agli obiettivi assegnati. La proposta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata dal Presidente al Consiglio di Amministrazione. La proposta di revoca deve essere preceduta da una diffida all'interessato con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra. Il Consiglio di amministrazione esamina la proposta di revoca. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico decide con atto motivato, previa adeguati accertamenti e sentito l'interessato.¹⁰
 8. *(abrogato)*

ART. 19

Compiti del Direttore

1. Il Direttore assicura il raggiungimento dei risultati programmati in termini sia di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione.
2. *(abrogato)*
3. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti che non siano riservati ad altri organi dell'Azienda. In particolare, tra l'altro, il Direttore:
 - a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Azienda;
 - b) dirige tutto il personale;
 - c) determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico;
 - d) adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
 - e) predispone lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e della tabella numerica del personale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico;
 - f) presenta il bilancio d'esercizio al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico;

⁶ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

⁷ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

⁸ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

⁹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

¹⁰ Comma introdotto con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

- g) partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può richiederne la convocazione al Presidente dell'A.S.I.S.;
 - h) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico i provvedimenti riguardanti l'acquisizione delle risorse umane, la scelta dei contraenti, le tariffe e tutti gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio stesso o dell'Amministratore unico;
 - i) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente dell'A.S.I.S. con i poteri del Consiglio;
 - j) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento e presenta, per questo, proposte al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico;
 - k) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;
 - l) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ai lavori ed alle forniture indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario dell'azienda ed alle spese in economia;
 - m) presiede le sedute di gara per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e per le concessioni;
 - n) firma gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
 - o) firma la corrispondenza dell'Azienda e gli atti che non siano riservati al Presidente dell'A.S.I.S. o all'Amministratore unico.
4. Il Direttore non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria, artigianato o altre professioni. Eventuali incarichi professionali estranei all'Azienda possono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico previa verifica dell'insussistenza di incompatibilità con la normativa vigente e con l'attività svolta. Al Direttore è comunque consentita l'iscrizione nell'albo professionale, se ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza.
5. Nei casi di vacanza del posto o di assenza del Direttore, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico ne affida le funzioni ad altro dirigente dell'Azienda. Nel caso non sia presente alcun altro dirigente, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico può affidare le funzioni del Direttore ad un quadro od impiegato direttivo, per un periodo massimo di tre mesi. Il Consiglio o l'Amministratore unico può dare l'incarico di sostituire il Direttore a dirigente di altra Azienda speciale o a persona estranea in possesso dei necessari requisiti professionali per il tempo strettamente necessario.

TITOLO III

ATTI FONDAMENTALI - VIGILANZA

ART. 20¹¹

Atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale approva gli atti generali di indirizzo dell'Azienda.
2. E' riservata all'approvazione del Consiglio comunale la delibera del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico concernente il piano-programma.
3. Sono riservate all'approvazione della Giunta comunale le delibere del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore unico riguardanti:
 - a) il bilancio pluriennale;
 - b) il bilancio preventivo economico annuale;
 - c) le variazioni agli strumenti di programmazione di cui alle precedenti lettere a), b);
 - d) il bilancio d'esercizio comprendente il conto consuntivo.
4. (*abrogato*)

ART. 21¹²

Vigilanza dell'Amministrazione comunale

1. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale nell'ambito delle rispettive competenze provvedono all'approvazione degli atti fondamentali di cui all'art. 20 nel termine di 90 giorni dalla ricezione.¹³
2. La Giunta comunale vigila che l'Azienda rispetti il proprio Statuto, la normativa vigente ed il Codice Civile, gli indirizzi e le direttive forniti dal Consiglio comunale.

¹¹ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60.

¹² Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60.

¹³ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico ed al Direttore che congiuntamente presentino una relazione sull'andamento dell'Azienda contenente in sintesi i dati significativi della gestione aziendale, soprattutto in riferimento allo stato di realizzazione dei programmi e alle motivazioni degli eventuali scostamenti dalle indicazioni del piano - programma.
4. Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, il Sindaco o l'Assessore delegato accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione dell'Azienda, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. In tal caso il Sindaco o l'Assessore delegato riferisce alla Giunta comunale affinché, se del caso, adotti nei confronti degli organi aziendali responsabili i provvedimenti straordinari previsti dal presente Statuto e dallo Statuto del Comune.

TITOLO IV

GESTIONE AZIENDALE

CAPO I

PIANO PROGRAMMA - BILANCIO PLURIENNALE - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BILANCIO D'ESERCIZIO

ART. 22

Gestione economica e aziendale

1. L'A.S.I.S. informa la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, opportunamente integrate con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del bilancio d'esercizio.

ART. 23

Piano programma

1. Il piano-programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nel medio periodo su indirizzo del Consiglio comunale.
2. *(abrogato)*
3. Il piano-programma indica, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
 - a) le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
 - b) i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
 - c) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
 - d) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
 - e) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;¹⁴
 - f) la politica del personale, con particolare riferimento ai modi e alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro e alla produzione e distribuzione dei servizi.
4. Il piano-programma viene approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico all'inizio del mandato consiliare e deve essere aggiornato annualmente o confermato in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.

ART. 24

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il piano-programma, e ha durata triennale e deve essere sottoposto alla Giunta comunale unitamente al bilancio preventivo economico annuale. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento.
2. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per esercizio, la previsione dei costi e dei ricavi. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio ed è annualmente aggiornato in relazione al piano-programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

¹⁴ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

ART. 25

Bilancio preventivo economico annuale

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico approva il bilancio preventivo economico per l'esercizio successivo entro il 31 ottobre di ogni anno e lo trasmette successivamente alla Giunta comunale per la relativa approvazione.¹⁵
3. Il bilancio osserva i principi dell'universalità, dell'integrità e dell'equilibrio della gestione. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi e servizi.
4. Al bilancio preventivo economico annuale devono essere allegati:
 - a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio, in conformità al piano programma, con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - b) il riassunto dei dati del bilancio d'esercizio al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
 - c) la tabella numerica del personale distinta per livello di inquadramento con le variazioni previste nell'esercizio finanziario;
 - d) il prospetto relativo alle previsioni di fabbisogno annuale di cassa;
 - e) la relazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico e del Direttore.¹⁶

ART. 26

Bilancio d'esercizio

1. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e deve essere redatto secondo lo schema previsto dal Decreto del Ministro del Tesoro del 26 aprile 1995.
2. Il bilancio deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere corredato dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in esso contenuti.
4. Le risultanze di ogni voce di costo e di ricavo dovranno essere comparate in apposito allegato con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti bilanci d'esercizio.
5. Nella relazione illustrativa del bilancio d'esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico deve fra l'altro indicare:
 - a) i criteri di valutazione degli elementi della valutazione patrimoniale;
 - b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
 - c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.
6. Il bilancio d'esercizio, corredato della relazione del Collegio dei Revisori dei conti o del revisore unico va approvato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico entro il 30 aprile dell'esercizio successivo ed esaminato dalla Giunta comunale entro 90 giorni dalla ricezione.¹⁷

ART. 27

Risultato di esercizio

1. L'eventuale utile di esercizio deve essere destinato nell'ordine:¹⁸
 - a) alla costituzione o incremento del fondo di riserva;
 - b) alla costituzione o incremento del fondo manutenzioni urgenti non programmabili;¹⁹
 - c) alla costituzione o incremento del fondo rinnovo impianti;
 - d) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli impianti nell'entità prevista dal piano-programma.

¹⁵ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60 e successivamente integrato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 10.12.2002, n. 190.

¹⁶ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

¹⁷ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60; successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 10.12.2002, n. 190 e con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

¹⁸ Riga modificata con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 10.12.2002, n. 190.

¹⁹ Lettera introdotta con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 10.12.2002, n. 190.

CAPO II
VERIFICA DI GESTIONE - FINANZIAMENTO²⁰

ART. 28
Verifica di gestione

1. Sono istituite forme di controllo economico interno della gestione finalizzate a:
 - a) controllo della verifica della persistenza dell'equilibrio della gestione di bilancio;
 - b) controllo economico al fine di verificare la rispondenza in termini costi-benefici della gestione ai programmi approvati dal Consiglio comunale;
 - c) controlli di produttività riguardanti le verifiche periodiche di utilizzo ottimale del personale e dei mezzi finanziari disponibili rispetto agli obiettivi dell'Azienda Speciale.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, A.S.I.S. consegna trimestralmente al Comune di Trento una relazione tecnico – economica sull'andamento della gestione e sull'analisi di eventuali cause di scostamento (positivo o negativo) dalle previsioni di bilancio approvate dal Comune. In caso di scostamento negativo A.S.I.S. dovrà produrre all'Amministrazione comunale un apposito documento in cui vengono analizzate le cause che hanno determinato lo scostamento negativo ed indicati puntualmente i provvedimenti adottati per farvi fronte.²¹
3. A ripiano della eventuale perdita finale d'esercizio derivante da fatti di gestione oggettivamente non valutabili, potrà essere erogato dal Comune di Trento un contributo straordinario dietro presentazione di una relazione sui fattori interni ed esterni che hanno determinato il risultato negativo di gestione tenendo conto anche delle osservazioni e proposte contenute nella relazione del Collegio dei revisori dei conti o del revisore unico di A.S.I.S. presentata ai sensi dell'articolo 40, comma 6 dello Statuto aziendale.²²
4. Oggetto di controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dal Consiglio comunale in sede di programma e gli eventuali interventi organizzativi individuati per conseguire i risultati prefissati.

ART. 29
Finanziamento della gestione²³

1. L'Azienda Speciale finanzia la propria gestione attraverso:²⁴
 - a) trasferimento annuale del Comune di Trento ai sensi del seguente articolo 31;²⁵
 - b) proventi del servizio reso agli utenti o ad altri enti pubblici e privati;
 - c) proventi dei servizi resi al Comune di Trento;
 - d) trasferimenti statali, regionali, provinciali e di altri soggetti;
 - e) ulteriori proventi derivanti dalle proprie attività.²⁶
2. Il Comune di Trento liquida il trasferimento nell'importo definito nel bilancio comunale annuale di previsione dell'esercizio in corso come approvato dal Consiglio comunale, secondo le seguenti modalità:²⁷
 - a) entro il mese di febbraio il 50%;²⁸
 - b) entro il mese di aprile il 25%;²⁹
 - c) entro il mese di novembre il saldo.³⁰

ART. 30
Finanziamento degli investimenti

1. L'A.S.I.S. provvede per il finanziamento delle spese relative agli investimenti mediante:
 - a) fondi all'uopo accantonati;
 - b) contributi in conto capitale della Provincia, del Comune e di altri enti pubblici;
 - c) mutui e prestiti, anche obbligazionari, se e nei limiti di quanto stabilito dalla normativa vigente;
 - d) leasing mobiliare ed immobiliare;

²⁰ Rubrica modificata con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

²¹ Comma introdotto con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

²² Comma introdotto con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

²³ Rubrica modificata con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

²⁴ Frase sostituita con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

²⁵ Lettera sostituita con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

²⁶ Lettera introdotta con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 10.12.2002, n. 190.

²⁷ Frase modificata con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

²⁸ Lettera modificata con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

²⁹ Lettera modificata con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

³⁰ Comma introdotto con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 10.12.2002, n. 190; lettera modificata con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

- e) incremento del fondo di dotazione da parte del Comune;
- f) alienazione dei beni patrimoniali disponibili;
- g) utilizzo di altre fonti di finanziamento consentite dalla legge.

ART. 31

Trasferimento annuale³¹

1. A.S.I.S. riceve dal Comune di Trento un trasferimento annuale a garanzia dell'efficienza e dell'ottimizzazione degli utilizzi dell'impiantistica sportiva assicurando gli standard di qualità secondo gli indirizzi di politica sociale e sportiva indicati dal Comune ed in ragione del complesso degli impianti sportivi affidati in gestione.
2. L'entità del trasferimento annuale di cui al comma precedente viene definita dal Comune di Trento in sede di approvazione del Bilancio di previsione comunale in ragione delle proprie disponibilità finanziarie.³²

ART. 32

ContraZIONE di mutui

1. L'Azienda Speciale può contrarre mutui o altre forme di indebitamento nei casi e con le modalità previste dalla legge. Si applicano, ove non specificatamente previste per le Aziende Speciali, le disposizioni vigenti per i Comuni.
2. Anticipazioni finanziarie e garanzie per la concessione di aperture di credito o per la contraZIONE di mutui possono essere rilasciate dal Comune di Trento ad A.S.I.S.³³

ART. 33

Norme varie in materia di finanza, contabilità e patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico, con apposito regolamento, determina:
 - a) il sistema informativo contabile che deve consentire, oltre alla tempestiva determinazione dei risultati di esercizio, la elaborazione di situazioni economiche infrannuali, la determinazione ed il controllo dei costi e dei ricavi per centri di costo e centri di responsabilità secondo le più appropriate tecniche per il controllo di gestione;
 - b) i criteri per la valutazione degli elementi del patrimonio aziendale e per la determinazione delle quote di ammortamento e di altri accantonamenti, tenuti presenti i principi contabili stabiliti dai consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri;
 - c) i criteri per la determinazione della ripartizione di costi comuni ai diversi esercizi;
 - d) i criteri per l'espletamento del servizio di tesoreria;
 - e) l'eventuale fondo a disposizione del Direttore per pagamenti urgenti e l'istituzione di cassieri interni;
 - f) le modalità di emissione degli ordini di pagamento e di riscossione;
 - g) le modalità di liquidazione delle spese;
 - h) i criteri e le modalità per l'impiego fruttifero di eventuali giacenze di cassa.

CAPO III PATRIMONIO

ART. 34

Patrimonio e vincolo di destinazione

1. Il patrimonio dell'Azienda speciale è costituito da:
 - a) fondi liquidi conferiti dal Comune come capitale di dotazione;
 - b) beni immobili e mobili conferiti dal Comune;
 - c) acquisti, permute, donazioni e lasciti;
 - d) contribuzioni straordinarie conferite da enti o da terzi;
 - e) ogni diritto che venga acquisito dall'Azienda Speciale;
 - f) partecipazioni azionarie e quote societarie.
2. L'Azienda Speciale ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'articolo 830, comma 2, del Codice Civile.

³¹ Rubrica sostituita con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

³² Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

³³ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

ART. 35³⁴

Capitale di dotazione iniziale

1. Il patrimonio di dotazione assegnato dal Comune di Trento all'atto della costituzione dell'Azienda è di euro 77.468,54 (settantasettemilaquattrocentosessantotto,54).³⁵

ART. 36

Conferimenti

1. I beni mobili e immobili eventualmente conferiti dal Comune di Trento sono computati secondo la seguente valutazione:
 - a) per i beni immobili: al valore di perizia o al costo di acquisto o realizzazione se non troppo lontano nel tempo;
 - b) per i beni mobili di uso durevole: al costo di acquisto diminuito delle quote di ammortamento previste dalla normativa fiscale.
2. Di tutti i beni conferiti deve essere redatto uno specifico elenco e per gli immobili deve essere indicata l'esatta individuazione catastale.

ART. 37

Scioglimento

1. L'Azienda speciale si scioglie:
 - a) per il decorso del termine stabilito per la sua durata, in assenza di proroga;
 - b) per l'impossibilità del conseguimento degli scopi;
 - c) per volontà espressa del Comune di Trento.
2. Nel caso di scioglimento il patrimonio dell'Azienda speciale viene restituito al Comune di Trento.

ART. 38

Partecipazione dell'A.S.I.S. a società e consorzi

Abrogato

CAPO IV

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 39

Organo di revisione legale dei conti

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria sono affidati ad un Collegio di revisori dei conti composto da tre membri o ad un revisore unico, iscritti al Registro dei Revisori contabili o fra gli Albi provinciali dei Dottori commercialisti o Ragionieri, nominati dal Sindaco.
2. Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla nomina del Collegio o del revisore unico successivo. I membri del Collegio dei revisori o il revisore unico non sono revocabili, salvo inadempienze, e sono confermabili per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati decadono, i consiglieri e amministratori del Comune, il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado degli amministratori dell'A.S.I.S. e del Direttore, coloro che sono legati all'A.S.I.S. da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, dipendenti di imprese esercenti gli stessi servizi affidati all'Azienda Speciale o industrie connesse al servizio medesimo o che abbiano stabili rapporti commerciali con l'Azienda Speciale e coloro che hanno liti pendenti con l'A.S.I.S..
4. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti o al revisore unico viene corrisposta una indennità il cui ammontare è deliberato dal Consiglio comunale, tenuto conto delle leggi vigenti.
5. Ai membri del Collegio dei revisori dei conti o al revisore unico spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni (partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, accertamenti di competenza, ecc.), nonché - in caso di missione per conto dell'A.S.I.S. - il rimborso delle spese di viaggio e trasferta secondo i criteri

³⁴ Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60.

³⁵ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

e le modalità in atto per i componenti del Consiglio di Amministrazione o per l'Amministratore unico.

ART. 40

Organo di revisione legale dei conti: compiti

1. Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico deve accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare, nella relazione del bilancio di esercizio, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
 - a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b) esamina con frequenza almeno trimestrale la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria dell'A.S.I.S. e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano-programma, formulando eventualmente motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico;
 - c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dal Consiglio comunale e dal Consiglio di Amministrazione dell'A.S.I.S. o dall'Amministratore unico e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero della disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni e di quote societarie;
 - d) esamina il bilancio d'esercizio e redige apposita relazione.
3. Ai singoli membri del Collegio dei revisori dei conti o al revisore unico viene assicurato l'accesso agli atti e documenti dell'A.S.I.S. che siano di interesse per l'espletamento delle proprie funzioni.
4. Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione. A tal fine copia dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione dovranno essere inviate ai membri del Collegio dei revisori o al revisore unico, contestualmente all'invio ai consiglieri. Il Collegio dei revisori o il revisore unico può chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi.
5. Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico può partecipare alle sedute del Consiglio comunale nelle quali si approvano le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico in merito agli atti fondamentali di cui al precedente art. 20.
6. Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico deve presentare alla Giunta comunale, assieme alla relazione sul bilancio d'esercizio, una relazione sull'andamento della gestione dell'A.S.I.S. contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi. Nella relazione stessa sono riportati gli indici di efficienza ed efficacia che devono essere comparati con quelli medi calcolati del settore. La relazione può contenere proposte per il miglioramento dei servizi.³⁶

CAPO V

DISCIPLINA DEI CONTRATTI

ART. 41

Appalti e concessioni

1. L'Azienda speciale applica la disciplina europea, in tema di appalti di lavori, servizi e forniture e di concessioni, nonché la normativa provinciale.
2. Qualora non diversamente stabilito dal presente Statuto o dall'apposito regolamento, al Consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta l'assunzione di ogni deliberazione che la normativa vigente in materia di contratti pubblici riserva alla stazione appaltante anziché al responsabile del procedimento.
3. Qualora non diversamente stabilito dal presente Statuto o dall'apposito regolamento o da delega del Consiglio o dell'Amministratore unico, al Direttore spetta l'assunzione di ogni determinazione che la normativa vigente in materia di contratti pubblici riserva al responsabile del procedimento anziché alla stazione appaltante. Al Direttore spetta l'individuazione formale del Direttore dell'esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture, nei casi obbligatori per legge o quando lo ritenga comunque opportuno in ragione della complessità o tipologia contrattuale.

³⁶ Comma sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60.

TITOLO V

STRUTTURA ORGANIZZATIVA - PERSONALE

ART. 42

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni vengono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico, su proposta del Direttore.
2. Tale struttura definisce le principali aree funzionali dell'A.S.I.S. e le principali mansioni dei dirigenti, dei quadri e degli impiegati ai quali è affidata la responsabilità di tali aree.
- 2 bis. Sono posti, quali criteri fondamentali di organizzazione:
 - a) l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione;
 - b) l'attenzione ai bisogni dell'utenza;
 - c) la determinazione delle responsabilità gestionali;
 - d) la valorizzazione delle risorse umane.

ART. 43

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I.S., compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni nazionali di categoria delle imprese pubbliche locali, dai contratti collettivi integrativi di settore aziendale ed individuali, nonché - per quanto in essi non stabilito - dalle leggi vigenti.
3. L'adesione dell'A.S.I.S. alle predette associazioni comporta l'applicazione al personale della stessa disciplina dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni medesime.

ART. 44

Regolamento del personale

1. Le modalità, il procedimento ed i requisiti per l'assunzione del personale sono determinati con apposito regolamento, con l'osservanza delle disposizioni di legge e di quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Il regolamento si ispira a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità delle scelte e deve, in particolare, prevedere:
 - a) la pubblicità delle procedure e dei risultati delle selezioni;
 - b) la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici tra persone fornite di competenza tecnica o amministrativa specifica in relazione ai posti da coprire;
 - c) la possibilità di avvalersi, per le selezioni o preselezioni, di società specializzate.

ART. 45

Mobilità del personale

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico ha facoltà di assumere personale con rapporto a termine nei casi di occorrenza straordinaria, per fare fronte a necessità e servizi di carattere non continuativo e nelle altre ipotesi consentite dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. La mobilità del personale può essere effettuata mediante gli istituti del 'comando', 'messa a disposizione' o 'distacco' fra l'Azienda speciale e le altre aziende o società del Comune di Trento e il Comune di Trento e altri enti pubblici, nel rispetto delle vigenti norme di legge, dei relativi regolamenti organici del personale, dei contratti collettivi nazionali e aziendali di lavoro e secondo modalità da convenirsi tra l'Azienda speciale e i soggetti interessati.
3. *(abrogato)*

TITOLO VI

RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ DI CARICA

ART. 46

Responsabilità del Direttore e dei componenti il Consiglio di Amministrazione

1. Il Direttore e i componenti il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto e sono solidalmente responsabili verso l'Azienda Speciale stessa dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio aziendale.
2. In ogni caso i componenti il Consiglio di Amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione non si estendono a quello che tra essi, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al Collegio dei revisori dei conti o al revisore unico.

ART. 47

Responsabilità del Direttore, dei dirigenti e dei dipendenti

1. Il Direttore, i dirigenti, i funzionari direttivi per le aree di specifica competenza, i preposti ai settori operativi, sono responsabili della efficienza della gestione aziendale. Gli stessi rispondono dell'osservanza delle norme di legge e regolamentari, con particolare riguardo a quelle concernenti la sicurezza del lavoro e degli impianti e la salvaguardia dell'ambiente.
2. Il Direttore, unitamente ai dipendenti di cui al comma 1, risponde anche dei risultati economici e del rispetto dei budgets di spesa di esercizio e di investimento approvati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico.
3. Il Direttore stabilisce, con appositi ordini di servizio e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro, mansioni e responsabilità dei dipendenti di tutti i livelli, in ordine all'osservanza delle norme antinfortunistiche, alle incombenze relative ad autorizzazioni per l'impianto e l'esercizio di attività aziendali, alla presentazione di denunce e dichiarazioni, alla custodia di impianti, materiali ed attrezzature.

ART. 48

Responsabilità del Collegio dei revisori dei conti

1. I membri del Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico sono responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto.
2. I membri del Collegio o il revisore unico sono inoltre responsabili della verità delle proprie attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragione del proprio ufficio.

ART. 49

Azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico e i membri del Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico, è promossa a seguito di deliberazione della Giunta comunale.

ART. 50³⁷

Indennità, rimborsi spese e copertura assicurativa

1. L'indennità di carica del Presidente o dell'Amministratore unico e l'ammontare dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico e quantificate nelle misure e con le modalità stabilite dall'ordinamento vigente per le aziende speciali del Trentino – Alto Adige. L'indennità del Presidente non potrà comunque superare il 65% di quella stabilita per gli Assessori e l'ammontare dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione non potrà essere superiore a quello stabilito per i Consiglieri del Comune di Trento per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale.

³⁷Articolo sostituito con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60.

2. Il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno previste normativamente per la partecipazione alle attività aziendali sono stabiliti dal Consiglio stesso in relazione a quelle stabilite per il Sindaco e gli Assessori.
3. *(abrogato)*

TITOLO VII

DIRITTO DI ACCESSO E PARTECIPAZIONE

ART. 51

Informazione agli utenti

1. L'A.S.I.S. assicurerà l'informazione agli utenti del servizio erogato ed in particolare promuoverà iniziative per garantire l'utilizzo degli impianti sportivi.
2. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1, verrà incluso nel bilancio preventivo apposito stanziamento.

ART. 52

Trasparenza

1. Per garantire la trasparenza, la pubblicità, e l'accesso civico e generalizzato, l'Azienda applica quanto previsto dalle leggi, nel rispetto delle disposizioni in tema di tutela del trattamento dei dati.
2. L'Azienda per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività può utilizzare altri mezzi ritenuti idonei, resi possibili dalle moderne tecniche di comunicazione.

ART. 53

Partecipazione degli utenti e informazione dei cittadini

1. L'Azienda promuove la partecipazione responsabile degli utenti e l'informazione della cittadinanza in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi stessi, secondo le modalità definite nel regolamento comunale.
2. E' garantita la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dell'A.S.I.S.
3. Tale partecipazione avviene con gli strumenti di informazione agli utenti, valutazione e proposta da parte di essi, previsti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.
4. Per i fini di cui al precedente comma, l'Azienda in particolare:
 - a) assicura che ai reclami scritti degli utenti e dei cittadini sia data risposta per iscritto;
 - b) assicura tempestiva ed ampia informazione all'utenza nei casi di sciopero del personale indicando l'inizio, la durata, le modalità delle astensioni dal lavoro, i servizi assicurati e quelli sospesi o modificati, le forme di riattivazione degli stessi.
 - c) predispone la carta dei servizi.³⁸
5. L'erogazione dei servizi pubblici da parte dell'A.S.I.S. è ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.
6. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti ed ente gestore e l'accesso ai servizi pubblici sono uguali per tutti.
7. Nessuna distinzione nell'erogazione nel servizio è compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.
8. L'eguaglianza è intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non quale uniformità delle prestazioni sia sotto il profilo delle condizioni personali che sociali.
9. I comportamenti, nei confronti degli utenti, sono ispirati a criteri di obiettività, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

ART. 54

Continuità dell'erogazione del servizio

1. L'erogazione del servizio pubblico, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa nelle aziende speciali esercenti servizi pubblici, è continua, regolare e senza interruzioni, fatti salvi i casi di forza maggiore.
2. In tali casi, l'A.S.I.S. adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

³⁸ Lettera introdotta con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 25.3.1999, n. 60.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 55

Affidamento del servizio

1. Il Comune di Trento affida all'A.S.I.S. la gestione, manutenzione e conduzione del servizio pubblico della gestione degli impianti sportivi secondo quanto previsto nel contratto di servizio e per gli impianti in esso elencati.³⁹
2. Le attrezzature, gli automezzi e gli arredamenti relativi agli impianti indicati al precedente comma devono risultare da apposito elenco allegato al contratto di servizio.⁴⁰

ART. 55bis

Disposizioni transitorie

1. Il presente Statuto, così modificato, entra in vigore a partire dal 01.01.2018.
2. Fino al rinnovo del Consiglio comunale, il Consiglio di Amministrazione dell'A.S.I.S. in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto così modificato, continua ad operare secondo le previgenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5.

³⁹ Comma modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.

⁴⁰ Articolo e comma modificati con deliberazione del Consiglio comunale di Trento 2.5.2006, n. 31.